

Professioni legali - Italia

Questa pagina contiene informazioni generali sulle professioni legali in Italia.



Professioni legali – introduzione

La Costituzione struttura l'esercizio della **funzione giurisdizionale** da parte dei giudici e dei pubblici ministeri come di seguito descritto.

Magistratura

Secondo l'**articolo 104 della Costituzione**, la magistratura è un **organo autonomo**, indipendente dal potere legislativo ed esecutivo.

Autonomia

La magistratura è indipendente dall'**esecutivo**. L'indipendenza della magistratura sarebbe compromessa se l'esecutivo potesse interferire nell'avanzamento di carriera dei magistrati o, più in generale, decidere in merito al loro status. Al fine di garantire tale indipendenza, l'articolo 105 della Costituzione demanda le mansioni amministrative concernenti la magistratura (tra cui trasferimenti, promozioni, assegnazioni e misure disciplinari) a un organo di autogoverno: il **Consiglio superiore della magistratura** (CSM).

La magistratura è indipendente dal **potere legislativo**. L'articolo 101 della Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Indipendenza

L'**indipendenza** della magistratura riguarda l'**aspetto funzionale dell'attività giurisdizionale**. Da un lato, l'indipendenza della magistratura nel suo complesso è garantita dalla sua autonomia (come esposto in precedenza); dall'altro, i suoi membri sono indipendenti nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

L'indipendenza deriva e si attua in relazione al principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge, che realizza il rapporto di derivazione della giurisdizione dalla sovranità popolare.

Inamovibilità

Ai giudici (e ai pubblici ministeri) è inoltre garantita l'**inamovibilità**.

L'indipendenza del giudice, infatti, potrebbe essere gravemente compromessa dalla possibilità di dispensa dal servizio o di trasferimento da una sede all'altra. Ad evitare che ciò si verifichi la Costituzione prevede che la sospensione, la dispensa e il trasferimento del magistrato non possano che essere deliberati dal Consiglio superiore della magistratura o con il suo consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa predisposti dalla legge di ordinamento giudiziario.

Di regola, pertanto, il magistrato può essere trasferito in un'altra sede o a svolgere altre funzioni solo con il suo consenso, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Tale provvedimento è adottato all'esito di una procedura concorsuale fra gli aspiranti che si apre con la pubblicazione delle sedi vacanti e la predisposizione di una graduatoria che tiene conto dell'anzianità, dei motivi di famiglia o di salute e delle attitudini.

Pubblici ministeri

Organizzazione

La Costituzione sancisce inoltre il principio dell'**indipendenza e autonomia** del pubblico ministero (**articoli 107 e 112**), in particolare per quanto riguarda l'obbligo di esercitare l'azione penale.

L'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero presentano peraltro caratteri peculiari con riguardo ai rapporti "interni" all'ufficio, dovendosi considerare il carattere unitario di questo e il potere di sovraordinazione che va riconosciuto al capo dell'ufficio nei confronti dei sostituti addetti (cfr. articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12).

L'indipendenza del pubblico ministero è inoltre garantita dall'articolo 112 della Costituzione, che detta il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Ciò significa che una volta ricevuta notizia di un reato, il pubblico ministero competente deve avviare le indagini e sottoporre l'esito al giudice ai fini della valutazione, formulando le richieste pertinenti.

L'obbligatorietà dell'azione penale concorre a garantire non solo l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio della propria funzione, ma anche l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale.

Presso ogni **tribunale e corte d'appello** è costituita una procura composta da:

- **Procuratore capo/Procuratore generale**
- **Procuratori aggiunti/Avvocato generale**
- **Sostituti procuratori**

Ruolo e funzioni

Il pubblico ministero partecipa a tutti i **procedimenti penali** e rappresenta lo **Stato**.

I pubblici ministeri possono inoltre partecipare a procedimenti civili ove previsto dalla legge (ad esempio determinate controversie di diritto di famiglia, cause concernenti persone prive della capacità giuridica, ecc.).

Organizzazione delle professioni legali: avvocati

Avvocati

Secondo il diritto italiano, gli avvocati sono abilitati a rappresentare la parte dinanzi al giudice nei procedimenti **civili e penali**.

Presso ogni tribunale è costituito un consiglio dell'ordine composto da avvocati del luogo.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2019